



COMUNE DI RIOMAGGIORE

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Demanio Marittimo

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO E ALL'ATTRACCO ALLA BANCHINA DELLE MARINE DI RIOMAGGIORE E MANAROLA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 171/2005

Il Responsabile del Servizio

Visto il Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nelle marine del Comune di Riomaggiore approvato, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5 aprile 2023 e, successivamente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2023;

Vista l'Ordinanza del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 10 del 21 maggio 2026;

Considerato che il Regolamento disciplina l'accesso, la navigazione e lo stazionamento all'interno delle marine di Riomaggiore e di Manarola, nel Comune di Riomaggiore (di seguito, anche soltanto "marine di Riomaggiore");

Visto e richiamato, in particolare, l'art. 5, comma 4, del medesimo Regolamento, introdotto con la richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5 aprile 2023, a norma del quale:

4. Tutte le unità che effettuano attività commerciale e che non posseggono autorizzazione all'ormeggio rilasciata annualmente dal Comune di Riomaggiore, per poter navigare all'interno della Marina e accedere alla banchina per il carico e scarico dei passeggeri, devono preventivamente ricevere l'autorizzazione all'accesso che sarà regolamentata annualmente attraverso apposita ordinanza, che definirà modalità e tariffe, sulla base delle condizioni di fruibilità della marina.

Considerato che, nella ponderazione tra le differenti esigenze e nel perseguimento del superiore interesse pubblico alla valorizzazione, alla fruibilità e alla sicurezza delle marine, l'Amministrazione, in sede regolamentare, ha previsto e individuato quattro differenti zone all'interno dei due specchi acquei:

- Zona A, adibita alla balneazione;
- Zona B, riservata ai diportisti concessionari di posto barca a terra;
- Zona C, adibita al cosiddetto "corridoio di lancio", ovvero sia all'ingresso e all'uscita delle unità da diporto;
- Zona D, riservata alle attività commerciali e alle unità da diporto.

Considerato che la zona delle Marine, rispettivamente di Riomaggiore e di Manarola, in specie, gli specchi acquei antistanti, la diga frangiflutti che delimita tali spazi, le banchine del porticciolo e gli spazi a terra, trattandosi di spazi limitatissimi, alla fruizione dei quali ambiscono differenti categorie di soggetti

e di utenti, richiedono una puntuale ponderazione e valutazione, al fine di individuare una specifica disciplina che consenta la fruizione in condizioni di sicurezza;

Considerato che, a fronte di spazi limitatissimi, è ingentissimo il numero di soggetti che ambiscono alla fruizione delle marine e, in particolare, in tali aree del territorio urbano coesistono e convivono da sempre categorie differenti, con interessi diversi e diversa incidenza in termini di impatti, invasività ed effetti sull'ambiente e sullo spazio urbano;

Vista la Nota Tecnica del 21 maggio 2026 della Polizia Municipale, di concerto con l'Ufficio Tecnico comunale, nella quale:

- viene descritta la situazione fisica, ambientale e geomorfologica delle Marine di Riomaggiore e di Manarola;
- si dà conto della situazione di sovraffollamento delle marine e dei relativi specchi acquei nel recente passato e, in particolare, nelle precedenti annualità e stagioni;

Considerato che una delle categorie di soggetti che incidono sulle marine, sui relativi specchi acquei, sul corridoio di accesso e sulle banchine di attracco sono gli operatori economici che esercitano l'attività di noleggio, disciplinata dal Codice della nautica da diporto di cui al D.lgs. n. 171/2005;

Considerato che, nella ponderazione tra i differenti interessi, occorra garantire l'esercizio di tale attività e, nel contempo, regolamentarla mediante una disciplina specifica che assicuri lo svolgimento della stessa garantendo la sicurezza e la fruibilità degli specchi acquei, delle banchine e delle marine;

Richiamata, a tal proposito, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 5 aprile 2023, che ha inserito il vigente comma 4 dell'art. 5 del Regolamento, a seguito del quale nelle marine di Riomaggiore e di Manarola, con riguardo ai natanti destinati al noleggio disciplinato dal Codice della Nautica da Diporto, potevano e possono accedere soltanto:

- i concessionari (assegnatari di uno dei posti ormeggio per attività commerciale presenti nelle marine);
- gli autorizzati (ovverosia operatori economici che non sono titolari di posto ormeggio, comunque interessati all'accesso alle marine e titolari della relativa autorizzazione).

Considerato che, nelle premesse della richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 5 aprile 2023, si specifica che la limitazione è stata prevista per garantire la fruibilità delle marine e l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza e, in specie, che l'Amministrazione ha introdotto il contingentamento degli accessi delle imbarcazioni adibite a noleggio, non assegnatarie di posto ormeggio presso le Marine di Riomaggiore e Manarola, al fine di limitare l'approdo incondizionato di imbarcazioni che, considerata l'esiguità degli spazi, costituisce un serio pericolo per la sicurezza dei fruitori delle Marine, specificando altresì che le imbarcazioni che esercitano attività commerciale potranno entrare nelle Marine previa autorizzazione dei competenti Uffici comunali e a seguito del pagamento di un canone;

Considerato che, nella specie, all'interno delle marine di Riomaggiore sono state individuate n. 17 boe, riservate all'ormeggio di n. 17 unità adibite all'uso commerciale, in specie all'attività di noleggio, organizzate e disposte nelle modalità di seguito indicate:

- nove (9) posti barca nella Zona "D Riomaggiore";
- otto (8) posti barca nella Zona "D Manarola";

Richiamati i principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, massima partecipazione, concorrenza, parità di trattamento, economicità, efficienza ed efficacia;

Considerato che, alla luce del circoscritto e limitato numero di ormeggi disponibili e, di conseguenza, di posti riservati all'ormeggio per l'esercizio dell'attività di noleggio di unità da diporto, in ragione della scarsità della risorsa, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere all'assegnazione degli stessi mediante

apposita procedura a evidenza pubblica, nell'osservanza dei generali principi di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento;

Considerato che, anche per consentire l'esercizio dell'attività e la concreta fruizione del posto ormeggio, mediante la procedura a evidenza pubblica in questione venivano affidate contestualmente la boa e l'autorizzazione all'accesso alla marina, ricomprendendo nel titolo oggetto dell'avviso pubblico tanto la concessione del bene pubblico in questione quanto il titolo autorizzativo che consente l'accesso alla Marina;

Dato atto dunque che gli assegnatari dei 17 posti ormeggio dei quali si è dato conto sono altresì titolari dell'autorizzazione all'ingresso e all'attracco, rispettivamente, nei porticcioli e nelle Marine di Riomaggiore o Manarola;

Visto l'art. 45 *bis* del R.D. n. 327/1942;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 94 del 22 maggio 2026 di approvazione dell'avviso, successivamente pubblicato, per l'assegnazione dei posti ormeggio presso le Marine di Riomaggiore e di Manarola, per l'esercizio delle attività commerciali e, in particolare, di noleggio natanti, completo delle allegate planimetrie con indicazione dei punti ormeggio da destinare alle imbarcazioni a uso commerciale nelle rispettive Marine, del Modello per la presentazione dell'istanza, nonché del modello per la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di cause di esclusione;

Dato atto che entro il termine previsto nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande, scaduto in data 22 giugno 2026, alle ore 12.00, pervenivano n. 25 istanze, di cui due annullate da successiva nuova trasmissione della documentazione e una terza domanda – prot. 7329 in data 19/06/2026 – esclusa per impossibilità ad aprire la cartella zip inviata;

Visti e richiamati i verbali della Commissione, nonché la graduatoria finale, composta da 22 soggetti, dei quali 17 utilmente collocati per l'assegnazione del posto ormeggio ai sensi dell'art. 45 *bis* del R.D. n. 327/1942;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 154 del 7 luglio 2026 recante all'oggetto "*Procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di posti ormeggio per l'utilizzo a uso commerciale di unità da diporto presso le Marine di Riomaggiore e Manarola - annualità 2026 - 2027 e 2028 - Approvazione graduatoria*";

Considerato che mediante tale atto veniva disposta l'assegnazione dei diciassette posti ormeggio dedicati alle attività commerciali presso le Marine Comunali (n. 9 alla Marina di Riomaggiore e n. 8 alla Marina di Manarola);

Considerato altresì che con il medesimo provvedimento l'Amministrazione disponeva che, nelle more del rilascio del titolo, ai sensi dell'art. 45 *bis* Cod. Nav., gli interessati, utilmente collocati in graduatoria, possono utilizzare l'ormeggio assegnato in esito alla procedura a evidenza pubblica, mediante il presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto dalla disciplina applicabile e, in particolare, dal vigente Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nelle marine del Comune di Riomaggiore, da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2023, dell'Ordinanza del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 10 del 21 maggio 2026, nonché delle previsioni contenute nell'avviso pubblico;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione dell'avviso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla disciplina applicabile alle Marine e, in specie, dal Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nelle marine del Comune di Riomaggiore e dall'Ordinanza del Responsabile del Servizio n. 10 del 21 maggio 2026, l'Amministrazione ha ritenuto congruo, ragionevole e sostenibile disporre immediatamente il rilascio delle autorizzazioni, entro i limiti fissati dall'Ordinanza medesima e comunque in via provvisoria, nelle more dell'assegnazione in esito alla procedura a evidenza pubblica suindicata;

Considerato che, a tal fine, è risultato ragionevole attingere alla graduatoria approvata con Determinazione n. 154 del 7 luglio 2026 in quanto i soggetti che hanno partecipato a tale procedura a

evidenza pubblica per l'assegnazione degli ormeggi ai sensi dell'art. 45 *bis* Cod. Nav. avevano manifestato interesse all'esercizio dell'attività nel territorio di riferimento e, dall'altro lato, ammettendoli alla procedura e collocandoli in graduatoria finale, la Commissione e l'Amministrazione avevano esaminato e valutato positivamente il possesso dei requisiti, in esito a una procedura informata ai canoni di pubblicità, massima partecipazione e trasparenza;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 156 del 7 luglio 2026, con la quale, dando seguito e attuazione a quanto disposto ai capoversi precedenti, l'Amministrazione disponeva, nelle more dell'approvazione e della pubblicazione di cui all'avviso indicato in premessa, il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, alle condizioni e secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 10 del 21 maggio 2026 ai cinque soggetti che avevano partecipato alla procedura per l'assegnazione dell'ormeggio ai sensi dell'art. 45 *bis* Cod. Nav., ma, pur essendo stati ammessi e ricompresi in graduatoria finale, non erano utilmente collocati e quindi non risultavano assegnatari dell'ormeggio;

Considerato che a fare data dall'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nelle marine del Comune di Riomaggiore e, in particolare, dall'entrata in vigore del vigente art. 5, comma 4, introdotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2023, non sono pervenute domande di autorizzazione;

Considerato che, in ossequio ai generali principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, risulti opportuno procedere mediante un avviso esplorativo, di carattere preventivo, finalizzato all'acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse all'ottenimento dell'autorizzazione in parola al fine di stabilire se le manifestazioni di interesse siano effettivamente superiori ai posti disponibili;

Dato atto dunque che il presente avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ha la finalità di verificare la presenza di una pluralità di operatori economici qualificati interessati all'ottenimento dell'autorizzazione;

Considerato che tale fase, informata ai generali principi dell'evidenza pubblica, sia altresì utile anche al fine di consentire un ulteriore spazio partecipativo nel quale consentire agli interessati di indicare specifiche condizioni e modalità di esercizio del noleggio disciplinato dal Codice della Nautica da Diporto di cui al D.lgs. n. 171/2005, descrivendo l'attività in concreto esercitata;

Considerato dunque che tale fase è finalizzata:

- a) alla verifica dell'interesse e, in specie, dell'effettiva consistenza della platea degli interessati al rilascio delle autorizzazioni;
- b) alla verifica delle modalità organizzative di esercizio dell'attività di noleggio;
- c) a consentire la massima partecipazione degli interessati, presentando manifestazioni di interesse, osservazioni, documenti, nonché ogni altro apporto collaborativo e partecipativo pertinente e ritenuto rilevante, in ossequio ai generali canoni del giusto procedimento, del contraddittorio procedimentale, di parità di trattamento, di non discriminazione;

Atteso che al fine di consentire e perseguire la massima partecipazione degli interessati, in ossequio ai principi generali di pubblicità, trasparenza, imparzialità, efficacia, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento, al presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Riomaggiore, nonché mediante invio ai soggetti già titolari di autorizzazione provvisoria all'accesso alle Marine di Riomaggiore e Manarola, secondo quanto disposto con Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 156 del 7 luglio 2026;

Richiamato il rapporto della Polizia Municipale, dal quale emerge la situazione di sovraffollamento delle marine e dei relativi specchi acquei nel recente passato e, in particolare, nelle annualità e nelle stagioni 2024 e 2025;

Sentita la Capitaneria di Porto della Spezia;

Richiamata l'Ordinanza n. 10 del 21 maggio 2026;

Considerato che, valutate le caratteristiche e la situazione delle Marine, anche in ragione delle risultanze di cui alla nota tecnica della Polizia Municipale, di concerto con l'Ufficio Tecnico, risulta sostenibile l'accesso alle marine da parte dei diciassette (17) concessionari e di ulteriori sei (6) soggetti autorizzati all'ingresso e all'attracco alla banchina per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco – sbarco;

Ritenuto dunque tale assetto e, in specie, le modalità e il numero di soggetti autorizzati all'accesso alle marine, indicati al capoverso precedente e negli atti richiamati in premessa, risultino sostenibili, in particolare in ragione del superiore interesse pubblico alla sicurezza e alla fruibilità delle marine e dello specchio acqueo;

Valutato che, nella ponderazione dei differenti interessi, occorra considerare e tutelare anche l'interesse degli operatori economici all'esercizio dell'attività commerciale e dell'attività di impresa;

Considerato altresì che lo sfruttamento e la valorizzazione delle marine, della banchina, degli specchi acquei e dei beni pubblici funzionali all'esercizio dell'attività commerciale sia conciliabile con il superiore interesse pubblico alla sicurezza e alla fruibilità delle marine, alle condizioni e con le modalità suindicate, in quanto sostenibili e compatibili con l'equilibrio e l'assetto dei luoghi e dei diversi soggetti che ordinariamente frequentano e usano tali spazi, compresi gli ingenti flussi di turisti che affollano il centro urbano e le marine in periodo di alta stagionalità;

Valutato che, in data 9 luglio 2026, la Legione Carabinieri "Liguria" - Stazione di Riomaggiore, durante i vari controlli presso la Marina di Riomaggiore, in ragione della delicatezza e della criticità di tale area del territorio urbano, segnalava, in particolare, la pericolosità della diga dovuta al fondo irregolare e scivoloso e alla presenza di una molteplicità di turisti che accedono a tale area;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, in data 18 luglio 2026, con nota prot. n. 8638 rispondeva assicurando la massima cooperazione al fine di individuare gli atti di rispettiva competenza e le misure idonee a garantire la sicurezza di tali spazi;

Vista la nota della Capitaneria di Porto, prot. n. 8775 del 22/07/2026, con la quale si invita l'Amministrazione Comunale a proseguire nell'esercizio della funzione di regolamentazione e controllo presso le marine e, nel caso di specie, con riguardo all'accesso alla diga, rappresentando l'utilità, nella prospettiva della Capitaneria medesima, di emanare specifico provvedimento "ai fini della tutela della pubblica incolumità, per l'interdizione dell'area";

Considerato che, anche tali ulteriori recenti elementi e atti, confermano la situazione di particolare delicatezza e pressione che insiste sulle Marine e la conseguente necessità di regolamentare, disciplinare, contingentare e, ricorrendone i presupposti, interdire l'accesso alle stesse e la fruizione di tali spazi;

Ritenuto che, in coerenza con tale impostazione, risulti necessario contingentare l'accesso alle marine dei natanti adibiti a noleggio ai sensi dell'art. 45 *bis* Cod. Nav. assegnando le 6 autorizzazioni delle quali si è dato conto prevedendo che, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità del porticciolo, delle marine e degli spazi a terra, i soggetti autorizzati possano accedervi per un massimo di due volte al giorno, nella fascia oraria di minor criticità, dalle ore 10.00 alle ore 15.00;

Considerato che, la previsione di una fascia oraria per il transito all'interno delle marine, mediante il corridoio C, nonché di un numero prestabilito di accessi siano indispensabili in particolare in ragione:

- del superiore interesse pubblico alla fruibilità e alla sicurezza delle marine, degli spazi a terra e degli specchi acquei;

- della necessità di prevenire ed evitare il sovraffollamento, con conseguente grave pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità, negli orari di maggiore afflusso di natanti e fruitori di tali spazi.

Considerato che dalle risultanze della Nota Tecnica del 21 maggio 2026 della Polizia Municipale, di concerto con l'Ufficio Tecnico comunale, e della Relazione del Responsabile del Settore Tecnico del 22/06/2026, emerge che:

- la complessità e ristrettezza degli spazi sia a terra che a mare, rapportata alla compresenza di più categorie di fruitori con necessità differenti nella fruizione degli spazi, richiedono una costante attenzione nella gestione delle autorizzazioni che impattano sulle aree urbane e sull'utilizzo dei limitati spazi a terra, in particolar modo nell'ambito delle Marine;
- nello specifico, la limitazione oraria riportata nell'ordinanza n. 10 del 21 maggio 2026, riferita alla possibilità di accesso alle imbarcazioni commerciali che potranno fruire delle sei autorizzazioni rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in aggiunta alle concessioni degli ormeggi, rilasciate ai sensi dell'art. 45 *bis* Cod. Nav., di cui alla procedura a evidenza pubblica conclusa con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 154 del 7 luglio 2026, è studiata per evitare una concentrazione di imbarcazioni nella fascia oraria di maggior criticità per la Marina stessa;
- infatti, se durante l'arco della giornata, le imbarcazioni concessionarie di posto ormeggio svolgono il loro servizio in base ai contratti commerciali conclusi, che difficilmente vedono contemporaneamente tutte le imbarcazioni fruire della corsia di lancio (zona C) e dell'unico punto di imbarco presente al termine della corsia di lancio (zona C), nella fascia oraria detta "del tramonto" è molto probabile e ricorrente che tutte le imbarcazioni concessionarie svolgano la loro attività commerciale movimentandosi e fruendo della zona C e dell'unico punto di imbarco nella medesima fascia oraria, compresa tra le 17 e 19, in ragione del variare dell'ora del tramonto in base alla stagionalità;
- tale situazione determina dunque la compresenza, nella medesima fascia oraria, di tutte le imbarcazioni concessionarie (8 a Manarola e 9 a Riomaggiore) che contemporaneamente devono raggiungere il punto d'imbarco a terra, percorrendo il medesimo corridoio di lancio (zona C), di tutte le persone che devono salire sulle imbarcazioni (fino a 10-12 persone per imbarcazione), unitamente ai numerosissimi presenti, oltre ai diportisti e alla popolazione residente che, anch'essa, rivendica il diritto di usufruire degli spazi a terra e a mare della Marina;
- pertanto, la previsione di una fascia oraria e di accessi contingentati (dalle ore 10 alle ore 15, con un massimo di due accessi complessivi) deriva dallo studio della situazione delle marine e da una ponderazione finalizzata, da un lato, a garantire alle imprese che non sono risultate concessionarie del posto ormeggio di poter comunque esercitare l'attività di impresa anche presso le marine di Riomaggiore e di Manarola e, dall'altro lato, a garantire la sicurezza e la fruibilità delle marine stesse;
- in tale contesto, infatti, per ragioni di sicurezza e per consentire una fruizione comunque decorosa a tutti gli utilizzatori sopra menzionati, è stato ritenuto impossibile, pericoloso e non corretto consentire ulteriori ingressi presso le Marine da parte delle imbarcazioni commerciali.

1. che gli interessati potranno presentare apposita manifestazione di interesse a ottenere l'autorizzazione indicata in premessa all'accesso alla Marina di Riomaggiore o alla Marina di Manarola;
2. che gli stessi potranno altresì fornire ogni apporto collaborativo e partecipativo ritenuto utile e pertinente, anche con specifico riguardo alle modalità di organizzazione ed esercizio dell'attività di noleggio.

ART.1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare, presentare manifestazioni di interesse e apporti partecipativi gli operatori economici regolarmente iscritti, a pena di esclusione, alla Camera di Commercio o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per attività assimilabile o comunque inerente a quella oggetto dell'affidamento, ovverosia per l'esercizio dell'attività di noleggio di unità da diporto al quale l'affidamento è funzionale.
2. Per la partecipazione alla successiva di rilascio dell'autorizzazione l'operatore economico deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
 - a. possesso della patente nautica per l'esercizio dell'attività di noleggio in corso di validità;
 - b. possesso dei titoli per l'esercizio dell'attività di noleggio previsti dalla disciplina applicabile e, in specie, dall'art. 17 del D.lgs. n. 171/2005, dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 1 settembre 2021, dal D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e dalle altre norme vigenti, applicabili all'esercizio dell'attività di noleggio alla quale l'affidamento è prodromico e funzionale;
 - c. autorizzazione all'esercizio dell'attività nell'Area Marina Protetta (AMP) del Parco nazionale delle Cinque Terre, rilasciata dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in qualità di Ente Gestore della medesima AMP.
3. Il natante oggetto della domanda dovrà essere dotato, a pena di esclusione, di una propulsione ausiliaria a remi o elettrica, a tutela dell'ambiente, della sicurezza e dell'equilibrio delle Marine e dei relativi specchi acquei.
4. Il possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere attestato dai partecipanti mediante idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di partecipazione, fatta salva ogni verifica, in qualsiasi fase, da parte dell'Amministrazione.
5. Il natante proposto nella domanda dovrà possedere, a pena di esclusione, il seguente requisito dimensionale: lunghezza massima "fuori tutto" di 7,50 metri. Sono fatte salve tolleranze di omologazione fino a 10 centimetri.

ART.2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. Tutti i soggetti che intendono manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di cui sopra, devono far pervenire la manifestazione di interesse debitamente firmata entro e non

oltre le ore 12 del 29 luglio 2026 al Comune di Riomaggiore, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) segreteria@pec-comunediriomaggiore.it;

2. nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura *"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A OTTENERE AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO E ALL'ATTRACCO ALLA BANCHINA DELLE MARINE DI RIOMAGGIORE E MANAROLA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI IMBARCO – SBARCO"*;
3. le manifestazioni di interesse che perverranno in data e orario successivo alla scadenza non saranno prese in considerazione;
4. l'invio della candidatura è ad esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Ente, ove per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga.
5. **Non saranno ammesse e prese in considerazione le manifestazioni di interesse nei seguenti casi:**
 - a. se incomplete;
 - b. pervenute oltre data e orario sopra indicato;
 - c. non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità leggibile in corso di validità del sottoscrittore;
 - d. prive dei requisiti richiesti.

ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dagli interessati possono formare oggetto di trattamento con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali e i dati inseriti nella manifestazione di interesse al presente avviso vengono acquisiti esclusivamente ai fini della conoscenza dell'interesse ad ottenere la suddetta autorizzazione all'ingresso e all'attracco alla banchina delle Marine di Riomaggiore e Manarola per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco – sbarco e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- c) il trattamento dei dati sarà effettuato dal personale competente nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

La presentazione della manifestazione di interesse attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Il presente avviso pubblico è affisso all'Albo Pretorio, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Riomaggiore, e viene trasmesso, per quanto di competenza:

- alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera della Spezia;
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Spezia;
- al locale Comando dei Carabinieri;
- al Parco Nazionale delle Cinque Terre, anche in qualità di Ente Gestore dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Euro Procaccini

